



475/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere
Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

sul ricorso iscritto al n. **79612** del registro di Segreteria,
proposto da **XX**, C.F. OMISSIS, nato a
OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS e residente in OMISSIS (OMISSIS)
OMISSIS, elettivamente domiciliato presso lo
studio dell'Avv. Paolo Celli sito in Roma alla Via Luigi Rizzo n.
72 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e che
indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo pec:
paolocelli@ordineavvocatiroma.org e l'utenza telefax
0645435751

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. 97591110586) -
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria di Roma, in
persona del Ministro pro-tempore, con sede legale in Roma, Via
Luigi Daga n. 2

nonché contro

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante presidente

pro-tempore con sede in Roma alla Via Ciriaco De Mita n. 21.

Visto il decreto presidenziale n. 230 del 23.02.2023 di
riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Assenti le parti all'udienza del 16 ottobre 2024.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, in qualità di ex
Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, ha chiesto la corretta
liquidazione del trattamento pensionistico in godimento
rideterminazione e/o riliquidazione della pensione, con il
riconoscimento del proprio diritto all'attribuzione degli
incrementi correlati alle progressioni in carriera conseguite nel
periodo dall'1.01.2011 al 31.12.2014 e con il riconoscimento del
proprio diritto all'attribuzione degli emolumenti pensionabili
derivanti dalla progressione in carriera avvenuta durante il
blocco retributivo, perpetrato ad opera dell'art. 9 della legge
122/2010 di conversione del decreto-legge 78/2010, (blocco
cessato per effetto della legge di stabilità del 2015 – legge
190/2014).

Il ricorrente, richiamando la giurisprudenza costituzionale e
taluni precedenti della giurisprudenza contabile, ha segnalato
che la Consulta ha legittimato il blocco stipendiale a condizione
che esso fosse temporaneo e non producesse effetti definitivi.

Nel concreto, invece, nel definire il trattamento pensionistico del
ricorrente, si sono prodotti effetti definitivi, in quanto la base

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

pensionabile è stata computata in misura inferiore a quella dovuta sia in ragione degli effetti del blocco stipendiale che per il mancato computo delle progressioni economiche che sarebbe spettate per gli anni 2011-2012-2013-2014.

2. Con atto del 1.10.2024 la parte ricorrente, atteso il consolidarsi di giurisprudenza sfavorevole ha manifestato la propria volontà di rinunciare agli atti del giudizio precisando, altresì, di non avere proceduto alla notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione di udienza.

3. All'udienza di trattazione del 16 ottobre 2024, nessuno è comparso.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non risulta in atti la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla parte resistente da parte del ricorrente, pur ritualmente destinatario del provvedimento di fissazione di udienza comunicato a cura della Segreteria al domicilio digitale indicato in ricorso in data 22 febbraio 2024.

Considerato altresì quanto dedotto dalla parte ricorrente nell'atto di rinuncia prodotto in data 1° ottobre 2024, deve essere dichiarata l'estinzione immediata del processo.

I principi di oralità, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche a quello pensionistico pubblico impongono, infatti, in caso di mancata comparizione delle parti nella prima udienza, la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione immediata del processo (art.

24 e 111 Cost.; art. 181 e 309 c.p.c. cui deve essere data un'interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto dei principi di ragionevole durata del processo ed efficienza processuale).

2. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.10.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
17.10.2024 11:45:09
GMT+02:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

del ricorrente.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e
gli
altri dati
identificativi
dell'interessa
to,
ai sensi
dell'art.

52, c. 3

D.Lgs.

196/03

